



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità

Via Castromediano, 130– Tel. 080 5412992 - Fax: 080 5412872 - Bari

p.e.c.: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

e-mail: viabilita@cittametropolitana.ba.it

AVVISO PUBBLICO PER IRREPERIBILI

(ai sensi dell'art. 14, 2 comma, della L.R.P. 3/2005)

OGGETTO: Procedimento espropriativo relativo alla *Risoluzione a rotatoria dell'intersezione tra la S.P. 112 "Molfetta – Terlizzi" e la S.C. "Cappa Vecchia"*. Decreto dirigenziale n. 1 del 25.01.2023, di occupazione anticipata e determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 15 della L.R.P. 3/2005.

Comunicazione indennità provvisorie di espropriazione e convocazione per le operazioni di immissione in possesso in data 12/04/2023.

Il Responsabile del procedimento espropriativo

Visti:

- la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.149 del 25/11/2021, con la quale è stata disposta la riorganizzazione delle strutture gestionali dell'Ente;
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 368/DSM del 24/12/2021, con il quale è stato conferito all' Ing. Maurizio Montalto, l'incarico di Dirigente titolare del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità;

Premesso che:

- il Comune di Molfetta, con deliberazione di Consiglio n. 3 del 15/03/2022, ha provveduto all'approvazione definitiva, ai soli fini urbanistici, del progetto relativo alla realizzazione dell'opera pubblica in oggetto, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R.P. 3/2005 e dell'art. 16 della L.R.P. n. 13/2001, come modificati dall'art. 6 della L.R.P. n. 19 del 19.07.2013, e, segnatamente, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto, senza necessità di approvazione regionale, ai sensi dell'art. 12 della L. R.P. 3/2005 e degli artt. 9, 11 e 19 del D.P.R. 327/200;
- la Città Metropolitana di Bari, con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 163 del 11.11.2022, ritualmente pubblicata nell'Albo pretorio *on line* dell'Ente, ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, con contestuale dichiarazione della pubblica utilità dell'opera pubblica da realizzare, in relazione a tutte le aree interessate da espropriazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. 327/2001;

Precisato che:

- agli interessati è stata data notizia della data in cui e' diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo, con contestuale dichiarazione della pubblica utilità dell'opera pubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.P.R. 327/2001;

- le ditte espropriande destinatarie della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del D.P.R. 327/2001, hanno facoltà di prendere visione della documentazione relativa al progetto e possono fornire all' ufficio scrivente ogni elemento utile per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio;

- nei nei casi di assenza del proprietario nei registri catastali, di irreperibilità, di morte, di impossibilità nell'individuazione dell'intestatario catastale, gli adempimenti di notifica degli atti della procedura espropriativa sono espletati mediante pubblicazione di un avviso, per almeno venti giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune nel quale ricadono le aree espropriande e sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 14, 2 comma, della L.R.P. 3/2005 e dell'art. 16, 8 comma, del D.P.R. 327/2001;

Visto il D.Lgs. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 11, 16 e 19 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327, e ss.mm.ii.;

Vista la L.R.P. 22 febbraio 2005, n. 3, e ss.mm.ii.;

Vista la L. n. 241 del 1990, artt. 7 e 8, e ss.mm.ii.;

COMUNICA

- che, con decreto dirigenziale di occupazione anticipata e determinazione urgente delle indennità provvisorie di espropriazione n. 1 del 25.01.2023 si è disposta la determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione e l'occupazione anticipata delle aree interessate dalla presente procedura espropriativa, ai sensi dell'art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e dell'art. 15, comma 2, lett. c), L.R.P. 3/2005;

- che, in forza del citato decreto dirigenziale di occupazione d'urgenza n. 1/2023, tutte le ditte interessate sono state convocate il giorno 28.02.2023, ai fini dell'esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza, con contestuale immissione nel possesso dell'area ricadente nel territorio del Comune di Molfetta, come in epigrafe identificata in catasto terreni, secondo risultanze catastali;

- accertata l'irreperibilità della ditta destinataria della presente comunicazione, si provvede ad una nuova convocazione della ditta irreperibile per le operazioni di esecuzione del Decreto dirigenziale n. 1/2023, ai fini della formale immissione nel possesso dell'area da espropriare in favore della Città Metropolitana di Bari e si precisa che gli adempimenti di notifica degli atti della procedura espropriativa sono espletati mediante pubblicazione di un avviso, per almeno venti giorni consecutivi, all'albo pretorio del comune nel quale ricadono le aree espropriande e sul sito informatico della Regione, ai sensi dell'art. 14, 2 comma, della L.R.P. 3/2005 e dell'art. 16, 8 comma, del D.P.R. 327/2001;

AVVISA

- che, in forza del citato decreto dirigenziale di occupazione d'urgenza n. 1/2023, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22-bis e 24 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, il giorno 12.04.2023, alle ore 09,00, con prosieguo, i tecnici incaricati, in rappresentanza di questo Ente, procederanno all'esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza, con contestuale immissione nel possesso dell'area ricadente nel territorio del Comune di Molfetta, identificata in catasto terreni al Foglio 41, Part.lla n. 398, da espropriare per una superficie di mq 345, Part.lla n. 398, da espropriare per una superficie di mq 345, intestata alla ditta catastale NBC Power S.R.L.

Dell'esecuzione del decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'esproprio, occorrente per far luogo alla realizzazione dei lavori in titolo indicati, si darà atto con apposito *verbale di immissione in possesso e sullo stato di consistenza* dei beni espropriandi, da redigere in conformità al disposto dell'art. 24 del DPR 327/2001.

Le operazioni di verbalizzazione saranno eseguite dai tecnici incaricati dall'Amministrazione in contraddittorio con i proprietari, i quali sono invitati ad intervenire, ovvero a farsi rappresentare da persona di fiducia, munita di formale delega.

Si avverte che alle operazioni di occupazione potranno partecipare anche i titolari di diritti reali o personali sul bene, quali il fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante.

Si avvisa, inoltre, che in assenza delle parti interessate o di rifiuto a presenziare alle predette operazioni, i tecnici incaricati procederanno ugualmente alla redazione dei predetti verbali, con l'intervento di almeno due testimoni che non siano dipendenti del soggetto beneficiario dell'espropriazione, a norma dell'art. 24, comma 3, del DPR 327/2001. Nei confronti di coloro che si opponessero al rilascio dei beni si procederà con mezzi di rigore previsti dalle leggi vigenti, e si ricorrerà all'assistenza della Forza Pubblica per lo sgombero dei luoghi.

Le operazioni di formale immissione nel possesso dei beni da espropriare in favore della Città Metropolitana di Bari devono ritenersi ritualmente eseguite anche nel caso in cui successivamente all'esecuzione del decreto dirigenziale n. 12/2022 il bene espropriando sia ancora utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità, ai sensi dell'art. 24, 4° comma, del DPR 327/2001.

Si precisa che il proprietario, ovvero i suoi eredi o aventi causa, a decorrere dalla dichiarazione della pubblica utilità e fino alla data in cui è eseguito il decreto di esproprio, hanno il diritto di stipulare con il soggetto beneficiario dell'espropriazione la cessione volontaria delle aree espropriande, ai sensi dell'art. 45, 1° comma, del DPR 327/2001. In tal caso il corrispettivo dell'atto di cessione sarà calcolato con i criteri previsti dall'art. 45 del DPR 327/2001. Al proprietario che abbia condiviso l'indennità offerta in via provvisoria spetta, ai sensi dell'art. 20, comma 13, del D.P.R. 327/2001, l'importo previsto per la cessione volontaria dell'immobile oggetto del procedimento espropriativo, di cui al citato art. 45, comma 2, anche nel caso in cui l'Autorità Espropriante emetta il decreto di esproprio, in alternativa alla cessione volontaria.

COMUNICA,

inoltre, che, in ottemperanza alle disposizioni normative contenute nella sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 e nella Direttiva dell'Ufficio Regionale Espropri della Regione Puglia del 02.09.2011, **le indennità provvisorie di espropriazione offerte sono state calcolate sulla base del valore venale delle aree da espropriare**, così come indicato nell'allegato stralcio dell'*Elenco ditte - Schema economico provvisorio*.

Qualora il proprietario dell'area esproprianda intenda accettare la predetta indennità, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del DPR 327/2001, dovrà darne comunicazione scritta a questa Amministrazione, entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di immissione in possesso, ovvero, nel caso di successiva determinazione delle indennità spettanti per i manufatti da demolirsi, regolarmente autorizzati ed edificati, entro 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori indennità.

Nei predetti termini dovrà quindi essere trasmessa una dichiarazione di accettazione dell'indennità di espropriazione, resa nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e ss.mm.ii., recante espressa attestazione circa l'assenza di diritti di terzi sul bene espropriando. **La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile, ex art. 20, comma 5, del D.P.R. 327/2001.**

Il proprietario che condivida la determinazione provvisoria dell'indennità ha diritto di ricevere, ai sensi dell'art. 22 bis, comma 3, del D.P.R. 327/2001, un acconto pari all'80% dell'indennità offerta, previa autocertificazione attestante la libera disponibilità e la piena proprietà del bene.

Dalla data dell'immissione in possesso il proprietario ha altresì diritto agli interessi nella misura del tasso legale sulla indennità, sino al momento del pagamento dell'eventuale acconto e del saldo.

Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente accettare l'indennità di espropriazione, ma il pagamento diretto della somma dovuta avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni responsabilità in ordine ai diritti dei terzi, eventualmente depositando un' idonea garanzia da prestare nei modi e nei termini che saranno successivamente stabiliti da questa Amministrazione.

Inoltre, se l'immobile risulti gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine sopra indicato, una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della somma concordata. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al pagamento diretto dell'indennità di espropriazione, bensì al deposito in favore della ditta esproprianda della predetta indennità presso la Cassa depositi e prestiti.

In caso di accettazione dell'indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 45 del DPR 327/2001, comma 2, lettere c) e d), il proprietario dell'area non edificabile avrà diritto:

1. alla maggiorazione dell'indennità di espropriazione calcolata sulla base dei valori agricoli medi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. All'eventuale fittavolo, mezzadro o partecipante, che conduca l'immobile da almeno un anno prima della data della dichiarazione di pubblica utilità, sarà corrisposta l'indennità aggiuntiva, pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata, ex art. 40, comma 4, del D.P.R. 327/2001;
2. al raddoppio della maggiorazione di cui alla precedente lettera a), se coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 45, comma 2, lett. d), del D.P.R. 327/2001, come modificati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011. Si informa che per il riconoscimento della corresponsione dell'indennità aggiuntiva spettante al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, l'avente causa dovrà inoltrare, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, apposita istanza di liquidazione, con acclusa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante le circostanze di diritto del richiedente, unitamente al certificato dell'Ufficio Contributi Agricoli Unificati. La predetta domanda con relativa attestazione può essere resa anche nel testo della dichiarazione di accettazione per coloro che concordino l'indennità offerta.

Ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, per gli effetti di cui all'art. 40, comma 5, del D.P.R. 327/2001, che prevede il rimborso delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile, il proprietario è invitato a trasmettere un resoconto delle somme pagate, unitamente ai relativi atti probatori attestanti gli importi versati; a tal fine si chiarisce che la refusione dei tributi, che sarà liquidata in proporzione alla quota di proprietà da espropriare, è subordinata all'esibizione, entro i prescritti termini, della richiesta documentazione, in mancanza della quale non si procederà ad alcun rimborso tributario.

In caso di formale rifiuto o di silenzio da parte degli interessati, decorsi i termini sopra indicati per accettare formalmente le indennità provvisorie di espropriazione offerte per le aree da espropriare, ovvero le eventuali indennità per manufatti legalmente edificati, insistenti sulle aree espropriande, le indennità di espropriazione offerte

dall'Amministrazione si intenderanno non concordate e l'Autorità espropriante procederà alla determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001.

I proprietari che non abbiano concordato la determinazione delle predette indennità effettuata dall'Autorità espropriante, sono invitati a comunicare entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine per accettare le indennità se, per la determinazione definitiva delle predette indennità, intendano avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 6 e dell'art. 21, comma 2, del D.P.R. 327/2001, del procedimento peritale previsto dall'art. 21 del D.P.R. 327/2001.

Qualora i proprietari non concordatari non abbiano comunicato tempestivamente di volere avvalersi del collegio peritale per la determinazione delle indennità di espropriazione, eventualmente mediante designazione di un proprio tecnico di fiducia, l'Autorità espropriante provvederà a chiedere alla Commissione espropri la determinazione definitiva delle indennità di espropriazione, ai sensi dell'art. 21, comma 15, del D.P.R. 327/2001.

Tanto si comunica per gli effetti dell'art. 22-bis, comma 4, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327, e ss.mm.ii., e degli artt. 7 e 8 della legge 7.8.1990 n. 241, e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del procedimento relativo alla realizzazione dell'opera pubblica è l'Ing. Francesco Curci, il Responsabile del presente procedimento espropriativo è il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Mobilità, Viabilità della Città Metropolitana di Bari, Ing. Maurizio MONTALTO.

Il Servizio Pianificazione Territoriale Generale, Demanio, Viabilità della Città Metropolitana di Bari (Sezione Espropriazioni) si rende disponibile a fornire, previo appuntamento telefonico, ogni ulteriore, eventuale chiarimento presso la sede di Via Castromediano 130, in Bari, dalle ore 15,00 alle 16,00 del martedì e dalle ore 10,00 alle ore 12,00 del giovedì. Eventuali note scritte potranno essere trasmesse al seguente indirizzo di posta elettronica: viabilitatrasporti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio MONTALTO

